

Città Metropolitana di Bologna

Verbale n. 21 del 25/11/2025

Oggetto: Parere sulla deliberazione “ISTITUZIONE, CON EFFICACIA DAL 1° GENNAIO 2026, DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE AI SENSI DELL’ART 1 COMMA 668 DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013”.

L’anno 2025 il giorno 25 del mese di novembre, il Collegio dei revisori nelle persone di Rag. Elis Dall’Olio – Presidente, Dott. Andrea Cappelloni - Componente, Dott. Enrico Ferrari – Componente, nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24 luglio 2024, hanno analizzato la richiesta di parere sulla istituzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI) dal 1/1/2026 di cui alla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 2025/2082 del 08/11/2025, presentata dalla Responsabile dei Servizi Tributi e riscossioni, avente ad oggetto: “Istituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2026, della Tariffa Corrispettiva Puntuale ai sensi dell’art 1 comma 668 della legge 147 del 27/12/2013”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, all’art. 198 stabilisce che i Comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali [...] alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- l’articolo 1, comma 668 della Legge n.147/2013, prevede che i Comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16/2015 e s.m.i., assumendo il principio dell’economia circolare di cui alla decisione europea 1386/2013/UE e ponendo come obiettivo la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani, persegue le proprie finalità anche mediante azioni dirette da parte dei singoli comuni, tra cui l’applicazione della tariffazione puntuale quale strumento per il contenimento della produzione dei rifiuti e per il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo meccanismi incentivanti;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 avente ad oggetto “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” prevede fra i criteri di ripartizione del costo del servizio, la sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;

Preso atto:

- dei compiti esercitati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita dall’art. 1, comma 1, della Legge 481/95, in materia di Gestione integrata dei rifiuti, compresi quelli in materia di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato;
- delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente attribuite, in via esclusiva ed in forma associata, all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), anche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale svolge le funzioni di Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 anche per il Comune di Zola Predosa;

Preso atto che:

- nel Comune di Zola Predosa, nel 2024 si è completato il percorso di attivazione di sistemi di misurazione puntuale delle volumetrie dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti da ciascuna singola utenza ai servizi di raccolta;
- ad oggi, il Comune di Zola Predosa copre i costi del servizio di gestione rifiuti mediante l'applicazione di un tributo il cui importo viene calcolato sulla base della produzione presunta di rifiuti da parte delle varie tipologie di utenza, così come stimata sulla base di coefficienti statistici;
- dalla disciplina normativa, nazionale e regionale, attualmente in vigore è possibile desumere un'indicazione a calcolare lo specifico importo dovuto da ciascuna utenza, al fine, sia di una più equa ripartizione dei costi del servizio (cfr. il principio "chi più inquina, più paga" già espresso all'art. 1 c. 667 della Legge 147/2013), sia di una incentivazione alla raccolta differenziata;
- tali obiettivi di maggiore equità contributiva e di incentivo alla differenziazione dei rifiuti sono pienamente condivisi e sostenuti dall'Amministrazione comunale, come specificato nei documenti di programmazione assunti;
- il passaggio alla tariffazione puntuale mediante il mantenimento della tassa in capo al Comune (cosiddetta TARIP), non è una soluzione percorribile, sia dal punto di vista tecnico (es. necessità di interfacciamento fra il sistema informatico comunale di bollettazione e quello di rilevamento degli svuotamenti in capo al gestore) sia dal punto di vista amministrativo (es. l'entrata in vigore della delibera ARERA riguardante la qualità dei servizi, che impone adempimenti a cui non è possibile dare corso con l'attuale dotazione organica e strumentale del Comune);

Rilevato che la tariffa puntuale ha natura di corrispettivo e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;

Vista la Relazione rilasciata dalla Responsabile del Servizio Tributi e riscossione con riferimento ai riflessi contabili sul Bilancio e più specificatamente:

Bilancio 2025

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2025 avente ad oggetto "Presa d'atto del piano economico finanziario (pef) del servizio gestione rifiuti approvato da Atersir e definizione e approvazione tariffe relative alla tassa rifiuti (tari) 2025"

Spese - costo complessivo del piano economico finanziario (PEF), al netto delle somme portate in detrazione (€ 6.479,00 riconosciuta al Comune da Atersir a titolo di premialità prevista dalla L.R. n. 16/2015 per l'anno 2025 e € 58.274,00 riguardanti entrate di cui al punto 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, vincolate nel risultato di amministrazione al finanziamento dei costi relativi al servizio rifiuti)	€ 3.429.077;
Entrate - montante tariffario da coprire con le tariffe alle utenze iscritto come entrata relativa alla TARI nel Bilancio 2025 è pari ad euro 3.429.077	€ 3.429.077;
Accantonamento all'FCDE – quota sull'entrata relativa alla TARI 2025	€ 304.400,00

Bilancio 2026

Proposta di deliberazione n. 2025/2082 avente ad oggetto "Istituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2026, della tariffa corrispettiva puntuale ai sensi dell'art 1 comma 668 della legge 147 del 27/12/2013"

Spese relative alla gestione del servizio rifiuti con passaggio a TCP	€ 0,00
Entrate relative alla gestione del servizio rifiuti con passaggio a TCP	€ 0,00
Accantonamento all'FCDE – quota sull'entrata relativa alla Tariffa Corrispettiva Puntuale	€ 0,00

Preso atto della richiamata Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2019 in materia di assunzione di personale da parte dei Comuni, la quale prevede che qualora il comune opti per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, con conseguente attribuzione al gestore dell'entrata e della relativa spesa, la predetta entrata da tariffa corrispettiva continua ad essere contabilizzata tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, utile a definire la capacità assunzionale dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione n. 2025/2082 del 08/11/2025, con la quale si intende introdurre a decorrere dall'anno 2026 la Tariffa puntuale con passaggio da TARI a TCP per favorire obiettivi di maggiore equità contributiva e di incentivo alla differenziazione dei rifiuti;

Considerato che la proposta risulta in linea con le indicazioni contenute nei Documenti di Programmazione approvati per il periodo 2025/2027 e con la Legge Regionale n. 16/2015, la quale pone obiettivi di riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani anche mediante azioni dirette da parte dei singoli comuni;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Preso atto che la proposta esaminata è coerente con il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2026-2028 in corso di approvazione e con la normativa vigente;

Tutto ciò premesso, il Collegio

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla introduzione dal 1/1/2026 della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla proposta di deliberazione n. **2025/2082 del 08/11/2025** avente ad oggetto: "Istituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2026, della tariffa corrispettiva puntuale ai sensi dell'art 1 comma 668 della legge 147 del 27/12/2013".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione

Rag. Elis Dall'Olio

Dr. Andrea Cappelloni

Dr. Enrico Ferrari

(sottoscritto digitalmente)